

CXLVIII

CAPITULO BALNEARIAE

Affinché i monaci non restituiscano cosa alcuna,
ed attorno alla pena che spetta ai simoniaci.

(Laterano 19 Luglio 1199)

Già chiamati su istanza di W.(illelmus) presbitero, che si
doleva di essere stato rimosso dalla Chiesa che il vostro priore
gli aveva affidato col vostro consenso, sotto il vincolo di un
censo annuo, e che egli aveva arricchito di molti animali, e per
il fatto che il priore aveva commesso violenza alla sua persona
ed ai suoi beni, mettendolo in catene, ragion per cui fece appello
alla sede apostolica; ricordiamo che abbiamo affidato la predetta
vertenza al venerabile nostro fratello arcivescovo di Messina.
E su citazione del medesimo, così come apprendiamo dalle sue
lettere, essendosi le parti presentate al suo cospetto, il
detto presbitero chiedeva quelle cose che erano state trattenute
per la chiesa dal priore, ed il priore, dal canto suo, chiedeva
che gli venissero restituite quelle cose che in base agli accordi
aveva concesso al presbitero. Avendo in seguito lo stesso
presbitero chiesto giustizia della violenza patita e che gli
fossero restituiti i suoi beni, il priore asserì che il presbitero
aveva fatto atto di conversione e preso i voti nella sua chiesa,
e per dimostrare ciò presentò alcuni testimoni le cui deposizioni,
su richiesta del priore, lo stesso arcivescovo, tramite le sue
lettere, ci fece pervenire. Il trascritto di questa concessione,
che lo stesso priore accordava al detto presbitero sulla Chiesa
di Castronovo e su tutte le sue pertinenze, é di tenore tale che
la chiesa (in base agli accordi) doveva essere arricchita in
case, in orti e vigne, ed offrire una rendita (annua) di sessanta
maiali, un puledro, una mula e quattrocento tarenì.

Del resto, per questo motivo, essendosi detto frate W. presentato dinanzi a noi, mentre dal canto suo il priore non ci aveva destinato alcun procuratore idoneo, bensì un messo non sufficientemente all'altezza, noi abbiamo dato incarico al venerabile nostro fratello arcivescovo di Monreale ed a P. allora canonico e suddiacono della cappella regia, affinché il detto priore fosse condannato alle spese legittime e, se possibile, affinché riportassero la armonia fra le parti, del resto, uditi i vari suggerimenti da una parte e dall'altra, e conosciute più a fondo le ragioni delle parti, affinché non sembri che alcuna cosa debba rimanere senza giudizio, abbiamo ordinato che tutto quanto venne (a suo tempo) dibattuto, ci fosse fatto pervenire per scritto e con i dovuti sigilli, ed abbiamo stabilito per le parti un tempo convenevole in cui presentarsi al nostro cospetto per ricevere la sentenza. Tuttavia, nel frattempo, come lo stesso arcivescovo ci ha fatto sapere con le sue lettere, l'altro giudice, prima ancora che le parti fossero convocate, s'incamminò per la strada che sarà di tutti gli uomini, ciononostante egli stesso, con il parere favorevole delle parti, portò avanti la causa, e, condannato il priore alle spese che lo stesso presbitero aveva dovuto sostenere lungo il suo viaggio (a Roma), udì la lamentela dello stesso presbitero attorno al furto subito e alla sua cattura e detenzione; nonché la discolpa del priore, e fece convocare, affinché fossero uditi, i testimoni adottati dal priore attorno alla conversione ed al ricevimento dell'abito religioso dello stesso presbitero, che, a sua volta, contravvenendo a ciò che prima aveva promesso, non volle presenziare alla loro venuta. A favore dello stesso presbitero ci furono taluni che, chiamati senza prestare giuramento, deposero dicendo che il medesimo presbitero era stato tradotto in carcere. E allorché, dopo tali fatti, lo stesso presbitero e frate Jo. canonico di Bagnara, espressamente designato procuratore per questa vertenza, furono convenuti alla nostra presenza con le lettere dello stesso arcivescovo (di Monreale), noi abbiamo loro interposto come auditore il diletto figlio nostro G. (regorio) diacono cardinale di S. Maria; il quale avendoci riferito ogni cosa che dinanzi a lui fu pronunciata, noi abbiamo compreso che

era stato sufficientemente dimostrato attraverso i testimoni, che lo stesso presbitero aveva pronunciato i voti nel monastero di Bagnara, dove era stato insignito dell'abito monastico e dove aveva svolto la sua opera, e con sentenza abbiamo stabilito che lo stesso s'era partito da quella stessa chiesa, e con sentenza assolviamo la ricordata chiesa dalla richiesta dello stesso presbitero sui beni che chiedeva gli fossero restituiti; aggiungendo che, poiché verso la chiesa di Castronovo, come risulta manifesto dalla dichiarazione dello stesso presbitero e dalla concessione del priore, si era contratto reato di simonia, a W. presbitero era proibito di far ritorno a quella chiesa. E poiché il vostro priore sembra che in ciò abbia sbagliato non poco, vogliamo ed ordiniamo che entro la data della festa di tutti i Santi, si presenti al nostro cospetto per rendere conto a noi di quel contratto simoniaco.

LATERANO XIV Kal. Agosto 1499.